

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 2004

Si pubblica gratuitamente il 6, 30 e 36 di ogni mese  
Regione Lazio - Tribunale di Roma n. 56/1986

DIREZIONE REDAZIONI E AMMINISTRAZIONI PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

**Modalità di abbonamento e punti vendita:**

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per Informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione. Tel. 06-51685371 - 06-51885116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuita al pubblico.

Si invia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## SOMMARIO

REGIONE LAZIO - DIPARTIMENTO TERRITORIO  
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

### Avviso

Si rende noto che la deliberazione della Giunta regionale n. 271, del 12 marzo 2004, relativa a «strutturazione dell'elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette e dell'ARP», con all'ex art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande d'iscrizione» è stata revocata, in data 8 aprile 2004, con atto n. 290.

Pertanto, le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali e dell'ARP, eventualmente presentate sono inefficaci le domande stesse potranno essere presentate solo a seguito della pubblicazione della nuova delibera della Giunta regionale, sostitutiva della n. 171/2004.

Il direttore regionale vicario  
Rag. Aldo DOMENICI

## PARTE I

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2004, n. 67.

Schema-tipo per il Regolamento comunale del centro anziani. .... Pag. 6

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 102.

Recepimento accordo avente ad oggetto «Modifica ai profili professionali: Istituzione del profilo di collaboratore area amministrativa» .... Pag. 19

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2004, n. 108.

Legge 30 maggio 2003 n. 119 di riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare. Cedibilità quote aggiuntive assegnate dalla Regione Lazio. .... Pag. 31

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 120.

Avviso pubblico per la formazione di otto graduatorie regionali di catalogatori laureati, esperti in censimento e catalogazione dei Beni Culturali e Ambientali, giovani laureati e disegnatori di reperti archeologici, indetto con deliberazione n. 270/2002. Approvazione dell'elenco dei candidati non ammissibili e della graduatoria generale definitiva per i beni botanici. .... Pag. 24



108 20 FEB. 2004

OGGETTO : Legge 30 maggio 2003 n.119 di Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare. Cedibilità quote aggiuntive assegnate dalla regione Lazio.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il Reg. CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, così come modificato dal Reg. CE n.1256/99;

VISTO il Reg. (CE) n.1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTA la legge 26 novembre 1992, n.468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.286 del 4 dicembre 1992, serie generale;

VISTO il Reg. (CE) n.1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, che modifica il Reg. CEE n.3950/92 del Consiglio e che stabilisce aumenti di quota nazionale a partire dal 1° aprile 2000 e 1° aprile 2001;

VISTA la Legge del 7 aprile 2000 n.79, art. 1 comma 8 bis che statuisce che con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali vengono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, riduzioni, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2001, adottato in ottemperanza al citato comma 8 bis dell'articolo 1, legge n.79/2000, nel quale all'articolo 2 è stabilito che i quantitativi revocati, ridotti, rinunciati od abbandonati confluiscono nella riserva nazionale per poi essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, per essere da queste riassegnati;

VISTO l'art.1, comma 2, della legge n.79/2000 in cui si statuisce che le quote assegnate non possono essere successivamente cedute dal beneficiario disgiuntamente dall'azienda e che se il medesimo cede, disgiuntamente dall'azienda, le quote di cui era titolare precedentemente alle assegnazioni, le quote assegnate tornano alla riserva nazionale per essere poi riassegnate dalle regioni cui dette quote afferivano;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n.119, di riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare, che ha abrogato tutta la normativa nazionale previgente, compreso il citato divieto di cui all'art.1, comma 2, della legge n.79/2000;

CONSIDERATO che l'art.2, comma 1, della legge n.119/2003 ha operato, a valere dal 1° aprile 2003, l'unificazione in un'unica attribuzione individuale delle quote precedentemente ripartite in quota A, quota B e quote aggiuntive assegnate dalle regioni e che l'art.10, comma 10, della medesima legge n.119/2003 consente il trasferimento di quota separatamente dall'azienda senza fare più riferimento alle diverse preesistenti tipologie di quote, dovendosi ritenere che il legislatore nazionale abbia inteso anche in questo modo far decadere il divieto alla cessione delle quote aggiuntive assegnate dalle regioni;



108 20 FEB. 2004

9  
X

CONSIDERATO che, a seguito di quattro distinte D.G.R., nn. 313 del 8/2/2000, 282 del 27/2/2001, 243 del 1°/3/2002, 309 dell'11/4/2003, di adozione di altrettanti avvisi pubblici per la raccolta delle istanze di assegnazione, la Regione Lazio ha provveduto ad assegnare quote aggiuntive a taluni produttori richiedenti operanti nel proprio territorio;

CONSIDERATO che detti avvisi pubblici comprendevano il divieto a che il beneficiario delle assegnazioni potesse cedere, disgiuntamente dall'azienda, le quote assegnate nonché quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca di quelle ricevute in assegnazione gratuita, così come statuito dal citato art.1, comma 2 della legge n.79/2000;

VISTE le note n.116826 ed 116828 dell'11 dicembre 2003 con le quali il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale ha richiamato la sussistenza di tale divieto inserito negli avvisi pubblici adottati dalla regione Lazio per provvedere alle assegnazioni aggiuntive, non essendo esso espressamente derogato dalla intervenuta legislazione nazionale di riforma della normativa interna previgente, riforma che a livello nazionale ha eliminato il ripetuto divieto;

PRESO ATTO delle precisazioni inviate dal MIPAF, Dipartimento delle Politiche di Mercato, con propria nota n. c/1996/2003 ha comunicato che " In relazione alle richieste di chiarimento circa la possibilità dei produttori di poter disporre anche della quota assegnata gratuitamente dalle regioni per la vendita o l'affitto in corso di campagna stante l'esplicito divieto previsto dalla normativa preesistente alla legge n. 119/2003, si ritiene che tale divieto sia stato superato dall'art.2, comma 1, della citata legge n.119/2003 che introduce l'unificazione delle quote A e B e delle assegnazioni integrative";

CONSIDERATO che taluni produttori, presa conoscenza della intervenuta riforma nazionale, ritenendo non più sussistente alcun vincolo, hanno proceduto a mettere in essere contratti di affitto o vendita di sola quota pur essendo stati beneficiari di assegnazioni aggiuntive;

CONSIDERATO che le citate note a firma del Direttore del Dipartimento sono intervenute in una fase in cui i contratti di cessione erano stati in gran parte già stipulati, atteso che la legge n.119/2003 pone come termine ultimo per la stipula al 15 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO non opportuno intervenire in transazioni commerciali già liberamente perfezionate fra le parti, con atti amministrativi di revoca che riguardino le quote aggiuntive, pur se ricomprese in detti contratti, anche per non esporre l'amministrazione regionale a consistenti rischi di attivazione, da parte degli interessati, di contenzioso giurisdizionale dagli esiti incerti;

CONSIDERATO, altresì, che la ripetuta legge 119/2003, abrogando la precedente normativa, non ha riproposto a livello nazionale il divieto alla vendita delle quote aggiuntive, intendendo anche in tale modo affidare esclusivamente al mercato e, quindi, alla libera scelta dei soggetti interessati la allocazione dei diritti a produrre e delle conseguenti produzioni;

RITENUTO di aderire, nell'ambito regionale, a detto meccanismo di liberalizzazione nei sistemi di attribuzione dei diritti a produrre, facendo decadere il divieto contenuto negli avvisi pubblici adottati con le citate Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 313 del 8/2/2000, 282 del 27/2/2001, 243 del 1°/3/2002 e 309 dell'11/4/2003;

CONSIDERATO che la decadenza di detto divieto non può essere definita con atti di amministrazione ordinaria ma necessita di Deliberazione di Giunta, assumendo il valore di modificazione di atti di pari rilevanza giuridica;

108 20 FEB. 2004

DATO ATTO che sono state esperite le procedure di concertazione *CON LE PARTI SOCIALI*

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;



All'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare decaduto il divieto, per il beneficiario di quote aggiuntive da riserva regionale, a mettere in essere contratti di cessione di quota disgiuntamente dall'azienda, sia per le quote assegnate che per quelle di cui era precedentemente titolare, pena la revoca delle quote assegnate da riserva regionale, posto dall'art.8, sesto periodo, degli avvisi pubblici adottati con le D.G.R. nn. 313 del 8/2/2000, 282 del 27/2/2001, 243 del 1/3/2002 e 309 dell'11/4/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 FEB. 2004